



SOCIETÀ DI PROGETTO
BREBEMI SPA

Società di Progetto BreBeMi S.p.A.

Procedura di Internal Dealing

*Approvata dal Consiglio di Amministrazione di
Società di Progetto BreBeMi S.p.A.*

Executive Summary

La presente procedura disciplina il processo di identificazione dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate (come di seguito definiti) obbligati ad effettuare le comunicazioni previste dalla normativa applicabile in tema di *internal dealing* e di gestione delle modalità di effettuazione di tali comunicazioni.

Ai fini della presente procedura si intende privilegiata quell'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, Società di Progetto Brebemi S.p.A. o uno o più dei suoi strumenti finanziari quotati, che, se resa pubblica, potrebbe avere una influenza significativa sui prezzi di tali strumenti o degli strumenti finanziari derivati collegati (“**Informazione Privilegiata**”).

I Soggetti Rilevanti (come di seguito definiti) sono tenuti a:

- (i) individuare e comunicare a Società di Progetto Brebemi S.p.A. i dati relativi alle Persone loro Strettamente Associate (come di seguito definite). Società di Progetto Brebemi S.p.A. utilizza tali informazioni per istituire e mantenere un registro dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate;
- (ii) informare le Persone loro Strettamente Associate degli obblighi cui sono soggette ai sensi della presente procedura;
- (iii) comunicare e fare in modo che anche le Persone Strettamente Associate comunichino a Società di Progetto Brebemi S.p.A. i dettagli di eventuali Operazioni Rilevanti (come di seguito definite) aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari (come di seguito definiti) emessi da Società di Progetto Brebemi S.p.A.

I flussi informativi prevedono che i Soggetti Obbligati comunichino a Società di Progetto Brebemi S.p.A. le Operazioni Rilevanti effettuate. A sua volta Società di Progetto Brebemi S.p.A. deve renderle pubbliche;

- (iv) astenersi dal compiere Operazioni Rilevanti per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nei periodi di c.d. blackout, ossia nei 30 giorni precedenti all’annuncio dei dati di bilancio, nonché dei periodi intermedi (i.e. trimestrali e semestrali).

In generale, resta fermo il divieto per tutti coloro che sono in possesso di Informazioni Privilegiate di compiere operazioni sugli Strumenti Finanziari (come di seguito definiti) durante il periodo in cui sono in possesso di tali informazioni.

Si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di Informazioni Privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli Strumenti Finanziari (come di seguito definiti) cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di Informazioni Privilegiate anche l’uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno Strumento Finanziario (come di seguito definito) al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate.

1. Oggetto della Procedura

1.1 La presente procedura - adottata dal Consiglio di Amministrazione di Società di Progetto Brebemi S.p.A. (“**Brebemi**” o la “**Società**”) - ha lo scopo di:

- (i) identificare i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate (come di seguito definiti), obbligati ad effettuare le comunicazioni previste dalla normativa applicabile in tema di internal dealing;
- (ii) dare informazione ai Soggetti Obbligati (come di seguito definiti) dell'avvenuta identificazione, degli obblighi connessi e delle modalità di effettuazione delle comunicazioni previste dalla legge; e
- (iii) identificare il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e diffusione al mercato per conto della Società delle comunicazioni di cui sopra.

1.2 La procedura disciplina gli obblighi di comunicazione che i Soggetti Obbligati (come di seguito definiti) hanno verso l'autorità competente e la Società, relativamente alle operazioni da loro effettuate ed aventi ad oggetto Strumenti Finanziari (come di seguito definiti) emessi dalla Società, nonché gli strumenti derivati e gli altri strumenti finanziari collegati agli Strumenti Finanziari (come di seguito definiti).

2. Soggetti Obbligati

2.1 Sono soggetti obbligati:

- a) i componenti degli organi di amministrazione e controllo di Brebemi, nonché i soggetti che svolgono funzioni di direzione in Brebemi, ossia dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti Brebemi e detengano il potere di adottare decisioni che possano incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive di Brebemi (i “**Soggetti Rilevanti**”);
- b) le persone strettamente associate ai Soggetti Rilevanti, rientranti in una o più delle seguenti tipologie:
 - (i) il coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
 - (ii) i figli a carico ai sensi del diritto nazionale;
 - (iii) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'Operazione Rilevante (come di seguito definita); o
 - (iv) una persona giuridica, trust o società di persone:
 - (1) le cui responsabilità di direzione siano rivestite da:
 - a) un Soggetto Rilevante; oppure
 - b) un coniuge o un partner equiparato al coniuge del Soggetto Rilevante; oppure
 - c) un figlio a carico del Soggetto Rilevante; oppure
 - d) un parente che abbia condiviso con il Soggetto Rilevante la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'Operazione Rilevante (come di seguito definita); oppure
 - (2) direttamente o indirettamente controllata da una persona di cui al precedente punto

- (1), lettere a), b), c) o d) oppure
- (3) costituita a beneficio di una persona di cui al precedente punto (1), lettere a), b), c) o d), oppure
- (4) i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di una persona di cui al precedente punto (1), lettere a), b), c) o d),

(le “**Persone Strettamente Associate**” e, unitamente ai Soggetti Rilevanti, i “**Soggetti Obbligati**”).

- 2.2** La Società istituisce e mantiene aggiornato il Registro Internal Dealing - di cui all’Allegato I - che elenca i Soggetti Obbligati.
- 2.3** Il soggetto preposto all’istituzione e mantenimento del Registro Internal Dealing, al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle operazioni compiute dai Soggetti Obbligati è individuato nel Responsabile Affari Societari di Brebemi (il “**Responsabile del Registro**”) il quale potrà avvalersi di un Preposto.

3. Operazioni Rilevanti

- 3.1** I Soggetti Obbligati sono tenuti a trasmettere a Brebemi, nei termini e con le modalità stabilite al successivo paragrafo 4, le informazioni su tutte le Operazioni Rilevanti, entro tre giorni lavorativi dalla data di effettuazione dell’operazione.

Sono “**Operazioni Rilevanti**” le operazioni che soddisfano ciascuno dei seguenti requisiti soggettivi, oggettivi e quantitativi.

Requisiti soggettivi

Le operazioni devono essere effettuate da Soggetti Obbligati, anche per interposta persona.

Requisiti oggettivi

Le operazioni devono avere ad oggetto gli strumenti finanziari emessi da Brebemi, negoziati su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione su un mercato regolamentato o su sistema multilaterale di negoziazione, negoziati su un sistema organizzato di negoziazione, nonché gli strumenti derivati e altri strumenti finanziari collegati agli strumenti finanziari emessi da Brebemi o a detti strumenti derivati (gli “**Strumenti Finanziari**”).

Le modalità di esecuzione delle Operazioni Rilevanti includono:

- i) l’acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- ii) l’accettazione o l’esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall’esercizio di un diritto di opzione;
- iii) l’adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l’esercizio di tali contratti;
- iv) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- v) l’adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario di Brebemi;

- vi) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- vii) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di strumenti di debito;
- viii) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a strumenti di debito di Brebemi, compresi i credit default swap;
- ix) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi di condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- x) la conversione (automatica o non automatica) di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- xi) le elargizioni e donazioni aventi ad oggetto Strumenti Finanziari fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- xii) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati;
- xiii) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Obbligato;
- xiv) l'assunzione o la concessione in prestito di azioni o strumenti di debito di Brebemi o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
- xv) la cessione in garanzia o in prestito di Strumenti Finanziari;
- xvi) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale;
- xvii) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; e
- xviii) le operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita quando l'assicurato è un Soggetto Obbligato, il rischio dell'investimento è a carico del contraente e quest'ultimo ha il potere di assumere decisioni sull'investimento.

Requisiti quantitativi

Sono Rilevanti tutte le operazioni successive al raggiungimento di un importo complessivo pari a Euro 20.000 nell'anno civile sommando tutte le operazioni effettuate da un Soggetto Rilevante nell'anno civile, senza compensazione, tenendo anche conto delle eventuali operazioni effettuate dalle Persone Strettamente Associate.

4. Termini, contenuto e modalità delle comunicazioni obbligatorie

4.1 Termini delle comunicazioni

Sia i Soggetti Rilevanti che le Persone Strettamente Associate sono tenuti a comunicare alla Società la conclusione di Operazioni Rilevanti **entro tre giorni lavorativi** dalla data di effettuazione, secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 4.2.

La notifica è fatta alla Società per consentire a questa di comunicare al pubblico tali Operazioni Rilevanti **entro tre giorni lavorativi** dalla data di effettuazione dell'operazione.

Pertanto, al fine di assicurare l'adempimento dei predetti obblighi di legge e di consentire alla Società di rispettare i tempi di comunicazione al pubblico, i Soggetti Rilevanti (i) comunicano alla Società e (ii) fanno in modo che le Persone ad essi Strettamente Associate comunichino alla Società le informazioni sulle Operazioni Rilevanti **entro due giorni lavorativi** dalla data di effettuazione delle operazioni, fermo restando l'obbligo normativo a carico delle Persone Strettamente Associate di effettuare tale comunicazione direttamente alla Società.

Brebemi pubblica le informazioni ricevute dai Soggetti Obbligati entro tre giorni lavorativi dalla

data di effettuazione dell'operazione mediante l'invio di un comunicato attraverso mezzi di informazione che possono ragionevolmente garantire un'effettiva diffusione delle informazioni al pubblico in tutta l'Unione Europea.

4.2 *Contenuti e modalità delle comunicazioni*

Il Responsabile del Registro individua di volta in volta i Soggetti Rilevanti e trasmette loro una lettera di informativa sugli obblighi connessi alla presente procedura (secondo il modello di cui all'Allegato II), conservando copia della notifica.

Ciascun Soggetto Rilevante provvede successivamente a trasmettere al Responsabile del Registro le informazioni - relative a se stesso ed alle Persone Strettamente Associate - necessarie per la compilazione del Registro Internal Dealing (secondo il modello di cui all'Allegato III).

Le comunicazioni delle Operazioni Rilevanti devono essere trasmesse dai Soggetti Obbligati, entro la scadenza di cui al precedente paragrafo 4.1, utilizzando il modello di notifica *sub* Allegato IV alla presente procedura. Tale modello andrà compilato in ogni sua parte e trasmesso esclusivamente con le seguenti modalità:

- tramite consegna diretta o invio al Responsabile Affari Societari di Brebemi, in Via Somalia n. 2/4 – 25126 (BS); oppure
- via fax al numero: +39.030.2897630; oppure
- per e-mail, allegando il file, all'indirizzo: internaldealing@brebemi.it.

Il soggetto che effettua la notifica riceve riscontro da parte del Responsabile del Registro dell'avvenuta ricezione della comunicazione effettuata.

5. *Responsabile del Registro, preposto alla gestione e alla diffusione delle informazioni sulle Operazioni Rilevanti notificate.*

Il Responsabile del Registro:

- (i) informa per iscritto i Soggetti Rilevanti - conservando copia della notifica - degli obblighi posti a loro carico dalla presente procedura e dalla normativa applicabile, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 4.2;
- (ii) provvede all'archiviazione sistematica delle comunicazioni ricevute ed effettuate per effetto della presente procedura e all'aggiornamento del Registro Internal Dealing.

6. *Ulteriori obblighi dei Soggetti Rilevanti.*

Ciascun Soggetto Rilevante ha l'obbligo di:

- (i) informare per iscritto le Persone Strettamente Associate - conservando copia della notifica - degli obblighi posti a loro carico dalla presente procedura e dalla normativa applicabile;
- (ii) informare tali soggetti della loro iscrizione nel Registro Internal Dealing; e
- (iii) trasmettere tempestivamente alla Società tutte le informazioni necessarie per consentire che il Registro Internal Dealing risulti completo ed aggiornato (attraverso il modello sub Allegato III).

7. *Blackout Periods*

I Soggetti Obbligati non possono effettuare operazioni per proprio conto ovvero per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative agli Strumenti Finanziari (le "Operazioni"), durante un periodo di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio del bilancio d'esercizio, della semestrale e

della trimestrale (laddove espressamente previsto dalla normativa nazionale o dalle regole della sede di negoziazione) (il “**Blackout Period**”).

7.1 Deroche al divieto di negoziazione durante Blackout Periods

Il Consiglio di Amministrazione di Brebemi si riserva la facoltà di consentire ai Soggetti Rilevanti di effettuare tutte o alcune delle Operazioni durante un Blackout Period, previo invio di una richiesta scritta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione di Brebemi almeno 7 giorni di calendario prima della data prevista di esecuzione. La richiesta deve contenere una descrizione dell’Operazione considerata, nonché la spiegazione del motivo per cui tale Operazione non possa essere effettuata in un momento diverso dal Blackout Period.

Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare il compimento di un’Operazione durante un Blackout Period solo:

- (I) qualora sussistano circostanze eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata degli Strumenti Finanziari di Brebemi. In tale ipotesi, la richiesta deve contenere la spiegazione del motivo per cui la vendita degli Strumenti Finanziari è l’unico modo per ottenere i fondi necessari. Tali circostanze sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, imprevedute e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante. Ai fini della valutazione del carattere eccezionale delle circostanze, il Consiglio di Amministrazione valuta, tra l’altro, se il Soggetto Rilevante si trovi in una situazione creatasi prima dell’inizio del Blackout Period che richieda il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale Soggetto Rilevante non possa ragionevolmente adempiere se non vendendo immediatamente gli Strumenti Finanziari; ovvero
- (II) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso di Operazioni inerenti a:
 - (a) assegnazione di Strumenti Finanziari nell’ambito di un piano di assegnazione di Strumenti Finanziari ai dipendenti, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (i) il piano sia stato preventivamente approvato da Brebemi, le condizioni del piano specificano i tempi e le modalità di assegnazione degli Strumenti Finanziari, nonché i beneficiari, e il Consiglio di Amministrazione non possa esercitare discrezionalità; (ii) il Soggetto Rilevante non possa esercitare discrezionalità rispetto all’accettazione degli Strumenti Finanziari attribuiti; e (iii) l’assegnazione non sia influenzata da alcuna informazione privilegiata¹;
 - (b) assegnazione di opzioni, warrant o obbligazioni convertibili nell’ambito di un piano per i dipendenti, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (i) la data di scadenza per l’esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione scada durante un Blackout Period; (ii) il Soggetto Rilevante venda le azioni acquisite a seguito dell’esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione; (iii) il Soggetto Rilevante notifichi a Brebemi la decisione irrevocabile di esercitare tali opzioni, warrant o diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza; (iv) il Soggetto Rilevante è stato preventivamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione di Brebemi;

¹ Una “informazione privilegiata” è un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più Strumenti Finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

- (c) assegnazione di Strumenti Finanziari nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (i) il Soggetto Rilevante abbia aderito al piano prima dell'inizio del Blackout Period (salvo non vi potesse aderire prima a causa della data di inizio del rapporto di lavoro); (ii) il Soggetto Rilevante non modifichi le condizioni della propria partecipazione al piano, né revochi tale partecipazione, durante il Blackout Period; (iii) le operazioni di acquisto siano chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e il Soggetto Rilevante non possa modificare tali condizioni, ovvero tali operazioni siano pianificate in modo da avere luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;
- (d) trasferimenti che non mutano la titolarità degli Strumenti Finanziari, purché il trasferimento avvenga da un conto all'altro di un Soggetto Rilevante, ed il trasferimento non determini variazioni del prezzo di tali Strumenti Finanziari;
- (e) acquisizioni di garanzie o diritti reali limitati su Strumenti Finanziari, purché la relativa richiesta al Consiglio di Amministrazione contenga la spiegazione del motivo per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento, e il Consiglio di Amministrazione accetti la spiegazione fornita.

Allegato II¹

Lettera di informativa ai Soggetti Rilevanti

Gent.mo **[xx]**,

ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014, La informo che Lei rientra tra i Soggetti Rilevanti per Società di Progetto Brebemi S.p.A. (la "Società") e, come tale, è obbligato al rispetto di quanto disposto dalla *Procedura di Internal Dealing*² dalla stessa adottata (la "Procedura"), allegata alla presente e disponibile nella sezione "Brebemi A35/Società/Procedure" del sito internet della Società (www.brebemi.it).

In qualità di Soggetto Rilevante, Lei sarà iscritto nel *Registro Internal Dealing* della Società, così come lo saranno le Persone a lei Strettamente Associate ("PSA"), la cui definizione di dettaglio è contenuta nella Procedura. Le ricordo che, ai sensi della richiamata normativa, grava su di Lei l'obbligo di rendere tali soggetti edotti degli obblighi di comunicazione a loro carico, conservando copia della relativa notifica ed esibendo la stessa a semplice richiesta scritta della Società e/o delle autorità competenti.

Al fine di dare corso a detta iscrizione, Lei è pregato di comunicare i suoi dati e quelli delle PSA compilando e firmando l'Allegato III alla Procedura, accluso in copia alla presente, ed inviandolo successivamente all'indirizzo di posta elettronica insiderdealing@brebemi.it.

Per tutto quanto sopra, Le chiedo, infine, di restituirmi la presente debitamente sottoscritta in segno di integrale accettazione di quanto precede e, in particolare, della Procedura (anticipandone copia scansionata al citato indirizzo di posta elettronica), anche al fine di fornire il suo consenso, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e, dal 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) n. 679/2016, al trattamento da parte di Società di Progetto Brebemi S.p.A. dei dati richiesti ai sensi della Procedura stessa.

Distinti saluti,

Brescia, **[xx]**

Il Responsabile
del Registro Internal Dealing

¹ Allegato II alla Procedura di Internal Dealing di Società di Progetto Brebemi S.p.A.

² La Procedura disciplina, ai sensi della normativa applicabile, il processo di identificazione dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate nonché le modalità di comunicazione, da parte degli stessi, delle operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari quotati emessi dalla Società.

Allegato III¹

Modello di comunicazione per la compilazione del Registro Internal Dealing

(da trasmettere compilato e firmato all'indirizzo e-mail internaldealing@brebemi.it)

Dichiarazione resa dal Soggetto Rilevante in merito ai dati/rapporti relativi:

- a) al medesimo dichiarante, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR N. 445/2000 e, ove applicabile,
- b) ai soggetti da considerarsi sue "Persone Strettamente Associate" ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 596/2014.

Dati anagrafici del Soggetto Rilevante dichiarante				
Cognome e nome				
Indirizzo di residenza - CAP				
Codice fiscale				
Luogo e data di nascita				
Cittadinanza		Sesso	M	F
In qualità di ² :				

DICHIARA

1. di **controllare** (direttamente, indirettamente o congiuntamente) le sottoelencate **Persone Giuridiche**:

Società/Ente	D/I/C	%	P. IVA/CF - Sede

D = Controllo diretto; **I** = Controllo Indiretto; **C** = Controllo Congiunto; % = percentuale di controllo.

¹ Allegato III alla Procedura di Internal Dealing di Società di Progetto Brebemi S.p.A.

² Consigliere, Sindaco, Direttore Generale, Altro (specificare).

2. che le seguenti **Persone Giuridiche** sono **costituite a proprio beneficio** o gli interessi economici delle stesse sono sostanzialmente equivalenti ai propri interessi:

Società/Ente	%	P. IVA/CF - Sede

% = eventuale percentuale di partecipazione.

3. di essere **titolare** della **funzione** di **amministrazione, controllo o direzione** delle seguenti **persone giuridiche, trust, società di persone**:

Società/Ente	Funzione A/C/D	P. IVA/CF - Sede

A = Amministrazione; **C** = Controllo; **D** = Direzione.

DICHIARA INOLTRE

4. che le **Persone Strettamente Associate** (il coniuge o un *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale, i figli a carico ai sensi del diritto nazionale, un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'Operazione Rilevante;) sono:

Cognome e nome	Legame C/F/P	Codice Fiscale

C = Coniuge/Partner; **F** = Figlio/a; **P** = Parente.

5. che, sulla base delle informazioni ricevute, **anche le sottoelencate Persone Giuridiche** si qualificano come **Persone Strettamente Associate** in quanto:
- (i) le relative responsabilità di direzione sono rivestite da Persone Strettamente Associate, oppure
 - (ii) direttamente o indirettamente controllate da Persone Strettamente Associate, oppure
 - (iii) costituite a beneficio di Persone Strettamente Associate, oppure
 - (iv) i relativi interessi economici sono sostanzialmente equivalenti a quelli di Persone Strettamente Associate.

Società/Ente	D/C/B/I	P. IVA/CF - Sede

D = Direzione; **C** = Controllo; **B** = Costituite a beneficio di PSA; **I** = Interessi economici equivalenti a PSA.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione che dovesse nel prosieguo intervenire rispetto a quanto dichiarato

Dichiara, inoltre, di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, dal 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) n. 679/2016.

Luogo, data _____

Firma _____

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 196/2003 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONI DEI DATI PERSONALI" E, DAL 25 MAGGIO 2018, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 679/2016

Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003 e, dal 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) n. 679/2016.

I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non potranno essere diffusi all'esterno.

La S.V. potrà esercitare i diritti di cui al citato decreto legislativo che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è Società di Progetto Brebemi S.p.A.

Allegato IV¹

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle Operazioni Rilevanti da parte dei Soggetti Obbligati

1		Dati relativi al Soggetto Obbligato
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2		Motivo della notifica
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per Soggetti Rilevanti: indicare la posizione (ad esempio, direttore generale, responsabile amministrazione e finanza) occupata all'interno di Brebemi.]</i> <i>[Per le Persone Strettamente Associate, — indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a un Soggetto Rilevante; —nome e cognome e posizione del pertinente Soggetto Rilevante.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3		Dati relativi a Brebemi
a)	Nome	Società di Progetto Brebemi S.p.A.
b)	LEI	<i>[Codice identificativo di Brebemi, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
4		Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	<i>[— Indicare la natura dello strumento: — un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;— Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>
b)	Natura dell'operazione	<i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522² della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE)</i>

		<i>n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</i>		
c)	Prezzo/i e volume/i	Prezzo/i	Volume/i	
		<p><i>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</i></p> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>		
d)	<p>Informazioni aggregate</p> <ul style="list-style-type: none"> • Volume aggregato • Prezzo 	<p><i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: — si riferiscono allo stesso strumento finanziario; — sono della stessa natura; — sono effettuate lo stesso giorno e — sono effettuate nello stesso luogo; Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p> <p><i>[Informazioni sui prezzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i> • <i>nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i> 		
e)	Data dell'operazione	<i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i>		
f)	Luogo dell'operazione	<i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori</i>		

	<p><i>dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o, se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i></p>
--	---

¹ Allegato IV alla procedura Internal Dealing di Società di Progetto Brebemi S.p.A.

² Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica.